

COMUNE DI CASTEL MELLA
Provincia di Brescia

“ REGOLAMENTO VERDE “
NORME PER LA CONSERVAZIONE, LA GESTIONE, LO SVILUPPO E LA
TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA

Art. 1 GENERALITA'

Le presenti norme sono finalizzate alla tutela del patrimonio verde inteso quale ricchezza collettiva. Si applicano in tutto il territorio comunale, sia nella parte urbanizzata che nella parte agricola, verso il patrimonio verde esistente e verso quello di nuova formazione.

Art. 2 RILEVAMENTO E CATALOGAZIONE

Il Comune di Castel Mella può istituire un catasto del patrimonio verde (censimento) con la catalogazione delle specie arboree e delle rilevanze vegetali presenti sul territorio comunale.

Gli obiettivi di tale censimento sono:

- a) Rilevazione di esemplari unici per età, dimensioni, specie e posizione;
- b) Individuazione di zone di rilevante interesse naturalistico (boschetti, zone umide, scarpate, risorgive, radure asciutte).

Art. 3 DEFINIZIONI

1. Definizioni e glossario:

- a) Parchi urbani e giardini pubblici di nuova formazione: si intendono complessi unitari in cui, indipendentemente dall'estensione, siano riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e la precisa disposizione d'uso;
- b) Arredo urbano: in questa categoria si intendono comprese tutte le presenze di apparato verde a corredo delle strutture e dei servizi urbani, dai viali alberati alle aiuole spartitraffico, dal verde protettivo al verde decorativo;
- c) Coltivazioni arboree ed arbustive: categoria comprendente tutte le essenze di apparato verde quali siepi, filari, coltivazioni arboree ed arbustive;
- d) Siepi: sono formate da una vegetazione densa a cespugli bassi ed alti eventualmente accompagnati da singoli alberi. Esse occupano per lo più strisce larghe pochi metri.
- e) Zone di rilevante interesse naturalistico: parchi naturali, oasi protette, zone umide, risorgive.

2. Il territorio considerato dal presente Regolamento Verde è suddiviso in:

- Verde pubblico;
- Verde agricolo;
- Corsi d'acqua, fontanili, risorgive, zone umide;
- Aree di particolare interesse naturalistico

3. Il verde privato nell'ambito del territorio comunale non è sottoposto al catasto del patrimonio verde (censimento); è però soggetto alle indicazioni, come da art. 5 del presente Regolamento.

4. Sono da considerarsi specie sottoposte ad obbligo di comunicazione per il taglio quelle di cui all'Allegato A del presente Regolamento.

5. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione per il taglio le piante di cui al comma 3 quando:

- Le piante singole abbiano un diametro minimo del tronco di cm. 15, misurato ad 1,30 m. dal suolo, con esclusione dei pioppi ibridi euroamericani con diametro inferiore a cm. 60
- Specie arbustive singole con tronco di dimensioni di diametro di cm. 10, somma di uno o più tronchi misurati a cm. 30 dal suolo;
- Specie arboree o arbustive facenti parte di una siepe o di un filare;
- Piante organizzate in boschi, boschetti, etc..

6. E' da considerarsi operazione che necessita di semplice comunicazione, il taglio di piante ad alto fusto in coltura industriale, mentre è libero il taglio degli esemplari di Ailanto (*Ailanthus*).

Art. 4 VERDE PUBBLICO

1. Si intende una zona in cui, indipendentemente dall'estensione, sono riconoscibili i criteri che hanno preceduto alla sua progettazione ed alla precisa disposizione d'uso. In questa categoria sono comprese tutte le presenze di apparato verde a corredo delle strutture e dei servizi urbani, dai viali alberati alle aiuole spartitraffico, dal verde protettivo al verde decorativo (es. parcheggi e siepi).

In caso di nuove progettazioni sarà necessario rispettare le seguenti norme:

- Evitare che le essenze possano limitare o pregiudicare la viabilità;
- Mantenere la dovuta distanza delle specie dalle reti dei servizi (es. acqua, gas, telefono, fognature);
- Garantire una superficie libera da copertura di almeno 8 (otto) mq intorno ad ogni albero di medio ed alto sviluppo;
- Piante organizzate in boschi, boschetti, etc.

2. Le potature potranno essere effettuate da personale qualificato nel periodo compreso tra la metà di ottobre e quella di aprile, e mireranno all'armonico sviluppo naturale di ogni singola specie.

3. I trattamenti fitosanitari verranno effettuati compatibilmente con la tutela della salute pubblica e dell'equilibrio biologico.

4. E' vietato l'uso delle piante per qualsiasi tipo di affissione, con chiodi, o similari.

5. Per quanto riguarda la sostituzione o le nuove piantumazioni in aree pubbliche (viali, aiuole, ecc.) sarà indispensabile attenersi alle specie indicate in Allegato B del presente Regolamento Verde, in conformazioni tali da favorire il ripopolamento dell'avifauna e dell'Apis mellifera.

6. Per altre norme riguardanti le distanze si fa riferimento al Codice Civile e al Codice della Strada.

Art. 5 VERDE PRIVATO

1. Per verde privato si intende quello interno agli insediamenti urbani come ville, case a schiera, condomini, insediamenti artigianali, industriali, ecc. Per questi giardini e parchi si consiglia l'uso di essenze autoctone, rispettando il rapporto tra superficie disponibile e sviluppo degli alberi onde evitare successive drastiche potature di contenimento.

2. Il materiale di scarto della potatura, dei tagli d'erba o altro, dovrà essere conferito all'apposita isola ecologica comunale. O incenerito solo previa autorizzazione e in idonee giornate nuvolose, o con leggera piovgerella.
3. Tutti i proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali e provinciali dovranno:
 - a) mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
 - b) rimuovere alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale;
 - c) provvedere alla pulizia delle foglie dai marciapiedi e dalle aree private, adibite a pubblico transito, antistanti la loro proprietà.

Art. 6 VERDE AGRICOLO

1. In questa categoria sono comprese tutte le specie di apparato vegetale quali alberi, siepi, ceppaie, filari, coltivazioni arboree ed arbustive.
2. E' vietato eliminare e/o distruggere, estirpare, danneggiare o tagliare (al di fuori delle modalità consentite) o minacciare in alcun modo l'esistenza dei singoli alberi, cespugli, siepi e filari di cui all'allegato A del presente Regolamento.
3. Siepi: è consentita una parziale potatura di diradamento e di ordinaria manutenzione che non comprometta l'attuale assetto. E' vietata l'estirpazione.
4. E' consentita, senza inoltrare alcuna comunicazione, la scalvatura delle ceppaie E' obbligatorio che alla fine delle operazioni di potatura rimangano sulla ceppaia o sul tronco i giovani ricacci; è comunque vietata l'estirpazione della ceppaia senza la relativa autorizzazione.
5. Gelsi: è vietato di norma l'abbattimento dei filari di gelsi.
6. Platani: al fine di limitare la diffusione del "cancro colorato del platano" sono vietate le operazioni di capitozzatura e del taglio ceduo raso di soggetti sani della suddetta specie. Per i soggetti sospetti infetti dovrà essere rispettata la procedura prevista dalla normativa nazionale (decreto 3 settembre 1987, n. 412).
7. Malattie letali: nel caso in cui la pianta venga colpita da malattia letale irreversibile, si dovrà procedere all'abbattimento seguendo tutta la prassi necessaria a non diffondere la malattia stessa.
8. Nella zona agricola è consentito l'incenerimento delle ramaglie derivanti dalle potature. Tale incenerimento, consentito solo per i rami secchi, dovrà essere effettuato ad almeno 20 (venti) metri da rive, scarpate e fossi, in giornate senza vento, piovose ed in terreni incolti.
9. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei e le scarpate. (L.R. 33/1977).
10. E' vietata la distruzione, l'alterazione ed il danneggiamento delle zone umide (paludi, stagni, canneti, tifeti, langhe, fontanili, lame, incolti umidi, rive, ecc.) e della loro vegetazione.

Art. 7 IMPATTO AMBIENTALE ED INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Particolare attenzione sarà prestata all'interno del P.G.T. alla valutazione di impatto ambientale di tutti gli impianti produttivi. Dovrà provvedersi alla mimetizzazione dei fabbricati esistenti o di nuova realizzazione con barriere vegetali allo scopo di limitare l'impatto ambientale.

Art. 8 PROCEDURA E MODULISTICA

1. Per il taglio di alberi e cespugli di cui agli artt. precedenti è obbligatoria la comunicazione. Per il taglio di piante di cui all'art. 3 comma 5 è obbligatoria l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. E' richiesta la semplice comunicazione per il taglio di piante in coltivazione industriale di cui all'art. 3 comma 6, mentre è libero il taglio di esemplari di Ailanto (*Ailanthus*).

2. E' d'obbligo il ripristino, per ogni albero o arbusto tagliato, di nuovo albero o arbusto a scelta, oltre alla piantumazione di un albero o arbusto di cui all'Allegato E del presente Regolamento

3. La comunicazione al taglio o la richiesta di autorizzazione, redatte su modello rilasciato dal Comune (vedi Allegato C/D/F), dovranno essere corredate da:

- l'ubicazione delle specie da sottoporre al taglio e delle nuove piantumazioni;
- indicazione delle caratteristiche (specie e dimensioni) e del numero delle stesse.

e dovranno pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori.

4. Le potature ed i tagli dovranno essere effettuati nel periodo dal 31 ottobre al 31 marzo successivo. Le piantumazioni sono consentite anche su area pubblica, previo assenso dell'U.T.C.

5. Per l'incenerimento si procede come da art. 5 comma 2 e art. 6 comma 8.

Art. 9 VIGILANZA, GESTIONE E COMPETENZE


All'accertamento delle violazioni del presente Regolamento provvedono gli organi di Polizia Locale.

Art. 10 SANZIONI

1. Per la contravvenzione alle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano le Sanzioni di cui all'art. 27 della L.R. 5/4/1976 n. 8 e del presente Regolamento come seguenti:

- mancata comunicazione da Euro 50 ad Euro 200;
- mancata richiesta di autorizzazione da Euro 50 ad Euro 200;
- incenerimento da Euro 100 ad Euro 500;

ALLEGATO ¹⁰⁴.....
 ec.
 ALLA DELIBERA DI G.M.C.S.N. 35 del 24/5/2010



Allegato A

1 - Elenco delle specie di alberi sottoposti a comunicazione per il taglio.

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Acero Bianco, Sicomoro	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Acero campestre, Oppio	<i>Acer campestre</i>
Acero minore	<i>Acer monspessulanum</i>
Acero opalo, A. italico	<i>Acer opalus (gruppo)</i>
Acero riccio	<i>Acer platanoides</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>
Betulla bianca	<i>Betula pendula, sin. B. alba</i>
Carpinella	<i>Carpinus orientalis</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i>
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>
Farnia, Quercia Comune	<i>Quercus robur, sin. Q. pedunculata</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>
Frassino meridionale	<i>Fraxinus oxycarpa</i>
Gelso bianco	<i>Morus alba</i>
Gelso nero	<i>Morus nigra</i>
Leccio sv	<i>Quercus ilex</i>
Mandorlo	<i>Prunus dulcis</i>
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>
Mirabolano	<i>Prunus cerasifera</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
Olmo campestre	<i>Ulmus minor, sin. U. campestris</i>
Ontano bianco	<i>Alnus incana</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
Ornello	<i>Fraxinus ornus</i>
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>
Pioppo Cipressino	<i>Populus nigra italica</i>
Pioppo grigio, P. gatterino	<i>Populus x canescens</i>
Platano	<i>Platanus</i>
Robinia	<i>Robinia Pseudoacacia</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i>
Salice da vimini	<i>Salix viminalis</i>
Salice fragile	<i>Salix fragilis</i>
Salicone	<i>Salix Caprea</i>
Siliquastro, Albero di Giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i>
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>
Tiglio argentato	<i>Tilia Tormentosa</i>
Tiglio nostrano	<i>Tilia platyphyllos</i>
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>

2 - Elenco delle specie di cespugli ed arbusti sottoposti a comunicazione per il taglio:

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Agazzino ssv	<i>Pyracantha coccinea</i>
Agrifoglio sv	<i>Ilex aquifolium</i>
Alloro sv	<i>Laurus nobilis</i>
Azzeruolo	<i>Crataegus azarolus</i>
Berretta da prete, Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>
Biancospino comune	<i>Crataegus monogyna</i>
Biancospino selvatico	<i>Crataegus oxyacantha, sin. C. laevigata</i>
Bosso sv	<i>Buxus sempervirens</i>
Bossolo, Borsolo	<i>Staphylea pinnata</i>
Ciliegio acido, Amareno	<i>Prunus cerasus</i>
Ciliegio canino	<i>Prunus mahaleb</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>
Cotognastro	<i>Cotoneaster spp.</i>
Frangola	<i>Frangula alnus</i>
Fusaggine maggiore	<i>Euonymus latifolia</i>
Ginepro comune sv	<i>Juniperus communis</i>
Ginestra dei carbonai	<i>Sarothamnus scoparius, sin. Cytisus scoparius</i>
Laurotino, Lentaggine sv	<i>Viburnum tinus</i>
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>
Melograno	<i>Punica granatum</i>
Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>
Olivello spinoso	<i>Hippophae rhamnoides</i>
Pado, Ciliegio a grappoli	<i>Prunus padus</i>
Perastro	<i>Pyrus communis pyraster</i>
Pero corvino	<i>Amelanchier ovalis</i>
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>
Rosa balsamina	<i>Rosa rubiginosa</i>
Rosa selvatica	<i>Rosa canina</i>
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>
Spino cervino	<i>Rhamnus cathartica</i>
Viburno lantana	<i>Viburnum lantana</i>
Viburno palle di neve	<i>Viburnum opulus</i>

ALLEGATO "D"
 ALLA DELIBERA DI G.M./C.C.N. 35 del 24/9/2010



Allegato B

1 - Elenco delle specie di alberi per il verde pubblico

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Acero Bianco, Sicomoro	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Acero campestre, Oppio	<i>Acer campestre</i>
Acero minore	<i>Acer monspessulanum</i>
Acero opalo, A. italico	<i>Acer opalus (gruppo)</i>
Acero riccio	<i>Acer platanoides</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>
Betulla bianca	<i>Betula pendula, sin. B. alba</i>
Carpinella	<i>Carpinus orientalis</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i>
Farnia, Quercia Comune	<i>Quercus robur, sin. Q. pedunculata</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>
Frassino meridionale	<i>Fraxinus oxycarpa</i>
Leccio sv	<i>Quercus ilex</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
Olmo campestre	<i>Ulmus minor, sin. U. campestris</i>
Ontano bianco	<i>Alnus incana</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
Ornello	<i>Fraxinus ornus</i>
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>
Pioppo grigio, P. gatterino	<i>Populus x canescens</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Silivaastro, Albero di Giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i>
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>
Tiglio argentato	<i>Tilia Tormentosa</i>
Tiglio nostrano	<i>Tilia platyphyllos</i>
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>

2 - Elenco delle specie di cespugli ed arbusti per il verde pubblico

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Agazzino ssv	<i>Pyracantha coccinea</i>
Agrifoglio sv	<i>Ilex aquifolium</i>
Alloro sv	<i>Laurus nobilis</i>
Azzeruolo	<i>Crataegus azarolus</i>
Berretta da prete, Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>
Biancospino comune	<i>Crataegus monogyna</i>
Biancospino selvatico	<i>Crataegus oxyacantha, sin. C. laevigata</i>
Bosso sv	<i>Buxus sempervirens</i>
Bossolo, Borsolo	<i>Staphylea pinnata</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>

Cotognastro	<i>Cotoneaster spp.</i>
Frangola	<i>Frangula alnus</i>
Fusaggine maggiore	<i>Euonymus latifolia</i>
Ginepro comune sv	<i>Juniperus communis</i>
Ginestra dei carbonai	<i>Sarothamnus scoparius, sin. Cytisus scoparius</i>
Laurotino, Lentaggine sv	<i>Viburnum tinus</i>
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>
Olivello spinoso	<i>Hippophae rhamnoides</i>
Perastro	<i>Pyrus communis pyraster</i>
Pero corvino	<i>Amelanchier ovalis</i>
Rosa balsamina	<i>Rosa rubiginosa</i>
Rosa selvatica	<i>Rosa canina</i>
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>
Spino cervino	<i>Rhamnus cathartica</i>
Viburno lantana	<i>Viburnum lantana</i>
Viburno palle di neve	<i>Viburnum opulus</i>



Allegato E

1 - Elenco delle specie di alberi per piantumazione privata

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Acero Bianco, Sicomoro	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Acero campestre, Oppio	<i>Acer campestre</i>
Acero minore	<i>Acer monspessulanum</i>
Acero opalo, A. italico	<i>Acer opalus (gruppo)</i>
Acero riccio	<i>Acer platanoides</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>
Betulla bianca	<i>Betula pendula, sin. B. alba</i>
Carpinella	<i>Carpinus orientalis</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i>
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>
Farnia, Quercia Comune	<i>Quercus robur, sin. Q. pedunculata</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>
Frassino meridionale	<i>Fraxinus oxycarpa</i>
Gelso bianco	<i>Morus alba</i>
Gelso nero	<i>Morus nigra</i>
Leccio sv	<i>Quercus ilex</i>
Mandorlo	<i>Prunus dulcis</i>
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>
Mirabolano	<i>Prunus cerasifera</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
Olmo campestre	<i>Ulmus minor, sin. U. campestris</i>
Ontano bianco	<i>Alnus incana</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
Ornello	<i>Fraxinus ornus</i>
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>
Pioppo grigio, P. gatterino	<i>Populus x canescens</i>
Platano	<i>Platanus</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i>
Salice da vimini	<i>Salix viminalis</i>
Salice fragile	<i>Salix fragilis</i>
Salicone	<i>Salix Caprea</i>
Siliquastro, Albero di Giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i>
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>
Tiglio argentato	<i>Tilia Tormentosa</i>
Tiglio nostrano	<i>Tilia platyphyllos</i>
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>

2 - Elenco delle specie di cespugli ed arbusti per piantumazione privata.

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Agazzino ssv	<i>Pyracantha coccinea</i>
Agrifoglio sv	<i>Ilex aquifolium</i>
Alloro sv	<i>Laurus nobilis</i>
Azzeruolo	<i>Crataegus azarolus</i>
Berretta da prete, Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>
Biancospino comune	<i>Crataegus monogyna</i>
Biancospino selvatico	<i>Crataegus oxyacantha, sin. C. laevigata</i>
Bosso sv	<i>Buxus sempervirens</i>
Bossolo, Borsolo	<i>Staphylea pinnata</i>
Ciliegio acido, Amareno	<i>Prunus cerasus</i>
Ciliegio canino	<i>Prunus mahaleb</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>
Cotognastro	<i>Cotoneaster spp.</i>
Frangola	<i>Frangula alnus</i>
Fusaggine maggiore	<i>Euonymus latifolia</i>
Ginepro comune sv	<i>Juniperus communis</i>
Ginestra dei carbonai	<i>Sarothamnus scoparius, sin. Cytisus scoparius</i>
Laurotino, Lentaggine sv	<i>Viburnum tinus</i>
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>
Melograno	<i>Punica granatum</i>
Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>
Olivello spinoso	<i>Hippophae rhamnoides</i>
Pado, Ciliegio a grappoli	<i>Prunus padus</i>
Perastro	<i>Pyrus communis pyraster</i>
Pero corvino	<i>Amelanchier ovalis</i>
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>
Rosa balsamina	<i>Rosa rubiginosa</i>
Rosa selvatica	<i>Rosa canina</i>
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>
Spino cervino	<i>Rhamnus cathartica</i>
Viburno lantana	<i>Viburnum lantana</i>
Viburno palle di neve	<i>Viburnum opulus</i>